

**CAPITOLATO SPECIALE  
PER  
IL SERVIZIO  
DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO  
dalle ore 24.00 del 31/12/2016 alle ore 24.00 del 31/12/2019**

## **ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO**

Il presente capitolo ha per oggetto il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo, intendendo tutte le attività svolte dagli iscritti al Registro ex artt. 108 e segg. del D.Lgs 209/2005 e in particolare:

- Analisi delle polizze esistenti e valutazione delle opportune coperture assicurative valutando le soluzioni maggiormente efficaci ed economiche relativamente alle esigenze dell'Ente;
- Il servizio di assistenza, consulenza e gestione del programma assicurativo;
- L'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi cui il Comune di Montevarchi è oggetto;
- Il supporto tecnico specialistico al Comune di Montevarchi nell'espletamento delle procedure di gara, dalla predisposizione dei capitoli fino all'eventuale valutazione delle offerte;
- L'assistenza nella gestione tecnica ed amministrativa nell'esecuzione dei contratti assicurativi e loro aggiornamento in relazione alle esigenze assicurative dell'Ente;
- L'avviso dei premi in scadenza;
- L'assistenza nella gestione dei sinistri, anche nel caso in cui il Comune di Montevarchi dovesse trovarsi nelle veste di danneggiato;
- Supporto formativo del personale dell'Ente che collabora alla gestione dei contratti assicurativi.

## **ARTICOLO 2 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO**

L'attività prestata dal mediatore assicurativo non comporta alcun onere finanziario diretto a carico del Comune di Montevarchi ma, è remunerata secondo consuetudine con provvigione, determinata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi per il suo tramite, a carico delle Compagnie Assicuratrici.

La provvigione è calcolata applicando le percentuali indicate dal broker in sede d'offerta ai premi imponibili richiesti dalle compagnie assicuratrici per la stipula dei contratti di assicurazione.

La percentuale della provvigione dovrà sempre essere indicata in ogni procedura di selezione del contraente per la stipula di polizze assicurative.

Nessun compenso spetta al broker nel caso in cui il Comune di Montevarchi ritenga di non procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o le relative gare non abbiano buon esito.

## **ARTICOLO 3 DURATA**

L'incarico avrà durata di anni 3 (tre) con decorrenza dalle ore 24.00 del 31/12/2016 alle ore 24.00 del 31/12/2019;

## ARTICOLO 4 – SITUAZIONE ASSICURATIVA

Il Comune di Montevarchi ha attivato le coperture assicurative seguenti, delle quali sono indicati i principali elementi caratteristici:

	COMPAGNIA	GARANZIA	PREMIO ANNUO	SCADENZA
1	AIG EUROPE ITALIA	RC Patrimoniale	€ 8648,90	31.12.2016
2	AIG EUROPE ITALIA	Difesa Legale	€ 16200,00	31.12.2016
3	ITAS MUTUA	Infortuni cumulativa	€ 6510,00	31.12.2016
4	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI	RC Diversi/RCT/RCO	€ 85.000,00	31.12.2016
5	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI	RCA/ARD Libro matricola	€ 12934,04	31.12.2016

## ARTICOLO 5 – PRESTAZIONI RICHIESTE

Il broker si impegna a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione, attività di supporto in materia assicurativa ed in particolare le seguenti prestazioni che si elencano in forma indicativa e non esaustiva:

- Analisi e valutazione dell'efficacia e dell'economicità delle coperture esistenti, per eventuali aggiornamenti e revisioni resisi necessari in seguito a cambiamenti normativi, evoluzione del mercato assicurativo, indirizzi giurisprudenziali in materia e mutate esigenze dell'Ente;
- Individuazioni, analisi e valutazioni dei rischi connessi all'attività del Comune di Montevarchi per la definizione dei capitoli di polizza relativi ai vari tipi di assicurazione;
- Assistenza in tutte le fasi delle procedure di gara per la stipula delle coperture assicurative che il Comune di Montevarchi riterrà di indire, dalla predisposizione di capitoli speciali d'appalto, eventuali indagini di mercato, assistenza nella definizione dei criteri e successiva valutazione delle offerte tecniche;
- Valutazione e rilascio di pareri su garanzie assicurative prestate da terzi a favore del Comune;
- Aggiornamento tempestivo delle novità legislative o di pronunce giurisprudenziali e relative valutazioni dell'impatto sulla gestione delle polizze del Comune di Montevarchi,
- Mediazione e assistenza, durante le fasi della trattazione dei sinistri attivi e passivi;
- Controllo formale e sostanziale dei contratti assicurativi, per la verifica della rispondenza con i capitoli speciali predisposti, prima della sottoscrizione da parte dell'Ente;
- Trasmissione al Comune delle polizze, appendice e ricevute emesse dalla Compagnie assicuratrici, debitamente quietanzate;
- Trasmissione semestrale della situazione sinistri relativamente alle polizze stipulate, analisi dell'andamento storico dei sinistri relativi ai singoli contratti assicurativi ed elaborazione di opportune strategie per diminuire la sinistrosità;

- Assistenza agli uffici comunali competenti nella denuncia dei sinistri e nella successiva trattazione con le compagnie di assicurazione con l'obbligo, in casi di richiesta espressa da parte del Comune, di specifica analisi su singolo sinistro;
- Assistenza nella gestione ordinaria delle polizze: segnalazione scadenza, pagamento dei premi, segnalazioni degli eventuali adempimenti obbligatori indicati nelle polizze, segnalazione tempestiva di eventuali problematiche emergenti e modalità per le relative risoluzioni;
- Consulenza telefonica immediata per qualsiasi problematica in campo assicurativo;
- Assistenza diretta, anche con specifici incontri presso il Comune, per la discussione e la trattazione di sinistri o di altri quesiti di particolare rilevanza;
- Trattative con periti e liquidatori al fine di raggiungere la congruità delle somme liquidate;
- Eventuale formazione e aggiornamento in materia assicurativa destinati al personale del Comune di Montevarchi addetto alla gestione delle polizze assicurative;

## **ARTICOLO 6 – PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI**

Il broker dovrà trasmettere al Comune di Montevarchi i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi almeno 45 giorni prima delle scadenze indicate nelle relative polizze.

Il comune provvederà al pagamento del premio assicurativo per il tramite del broker, che concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso.

Nel caso in cui il broker non provveda al pagamento del premio alla compagnia di assicurazione entro i termini indicati dalle polizze assicurative, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

Tali disposizioni dovranno essere riportate in tutti i capitoli speciali e quindi in tutte le polizze sottoscritte dall'Ente.

Il broker dovrà comunicare il conto dedicato per il servizio reso al Comune di Montevarchi al fine di ottemperare alla previsione dell'articolo 3 della Legge 136/2010, ovvero, dichiarare d'incassare i premi per il tramite del proprio conto separato di cui all'articolo 117 del Codice delle assicurazioni (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209), identificato quale conto "dedicato" ai sensi della predetta disposizione normativa.

## **ARTICOLO 7 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO ED OBBLIGHI DELLE PARTI**

Il comune di Montevarchi autorizza il broker a trattare in sua vece per la stipula di tutte le polizze assicurative.

Il broker si impegna a fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta, restando esplicitamente convenuto che la decisione finale spetta unicamente al Comune.

Il broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici comunali ne può impegnare il Comune se non preventivamente autorizzato.

La stipula dei contratti assicurativi, la formulazione delle disdette, così come qualsiasi altra operazione modificativa di obblighi precedentemente assunti, rimangono di esclusiva competenza del Comune.

Il broker si impegna altresì al rispetto dei seguenti obblighi, assumendosi la piena responsabilità in caso di inadempienza:

1. esecuzione dell'incarico in oggetto secondo i contenuti del presente capitolato speciale d'appalto con diligenza e nell'esclusivo interesse del Comune;
2. trasparenza nei rapporti con le Compagnie di assicurazione che risulteranno aggiudicatrici dei contratti assicurativi;
3. obbligo di mettere a disposizione del Comune ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
4. Il Broker deve utilizzare il conto dedicato, indicato al precedente art. 6, per tutte le transazioni finanziarie connesse direttamente o indirettamente con l'esecuzione del presente contratto, in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 3 L. 136 del 13/08/2010. Il mancato rispetto di tale disposizione comporterà la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 3 della L.136 del 13/08/2010, in quanto lo stesso sarà nullo ex terzo comma art.1148 del Codice Civile.
5. Il broker si obbliga a comunicare immediatamente al Comune di Montevarchi eventuali subcontraenti al fine di eseguire i controlli di cui al comma 9 dell'art 3 L.136 del 13/08/2010;
6. Il Broker s'impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Montevarchi ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Arezzo delle notizie dell'inadempimento di un proprio subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

Il Comune si impegna ai seguenti obblighi:

1. comunicare alla compagnia che l'incarico di gestione del contratto assicurativo e delle relative polizze è affidato al broker, il quale è deputato a tenere i rapporti inerenti lo stesso per conto dell'ente.

#### **ART. 8 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

In sede di presentazione dell'offerta con le modalità previste nel disciplinare, l'impresa dovrà indicare:

- un responsabile del servizio oggetto del presente capitolato, avente adeguati requisiti professionali ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio; il responsabile del servizio avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere e dovrà garantire il corretto andamento del servizio;
- le fasce orarie di presenza ordinaria del responsabile e le modalità per il suo reperimento e contatto da parte dell'Amministrazione comunale in caso di urgenza;
- un sostituto del responsabile che opererà in caso di eventuale assenza di quest'ultimo; il sostituto dovrà comunque possedere adeguata esperienza e professionalità nello svolgimento del servizio.

#### **ART. 9 – RESPONSABILITÀ DEL BROKER**

Il broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare a far stipulare, modificare o integrare agli organi comunali competenti, qualora detti contratti non fossero rispondenti alle reali esigenze di copertura dei rischi legati all'attività dell'Ente; il broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente, non adempia nei termini alle richieste di copertura assicurativa e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modifica di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrative degli organi e/o Uffici dell'Ente competenti. Il broker risponde dei danni causati nell'espletamento del servizio di cui al presente capitolato anche se rilevati dopo la scadenza del contratto. A garanzia di quanto sopra previsto il broker dovrà essere in possesso di una adeguata polizza per la responsabilità civile professionale stipulata nel rispetto della normativa vigente.

#### **ART. 10 – STIPULA DEL CONTRATTO**

L'impresa aggiudicataria si impegna a stipulare il contratto, previa comunicazione dell'Ente. A tale scopo si impegna inoltre a presentare in tempo utile la documentazione necessaria a seguito di espressa richiesta da parte del competente ufficio comunale. Tutte le spese contrattuali, compresa l'imposta di bollo, sono a totale carico del Broker aggiudicatario.

#### **ART. 11 – RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Data la particolare natura fiduciaria del servizio oggetto della gara, il Comune si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, ex art. 1373 Codice Civile, previo preavviso al broker da formalizzare entro due mesi dalla scadenza stessa. Si riserva altresì la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso, con le modalità ritenute opportune.

In caso di gravi e reiterati episodi di inadempimento troveranno applicazione, le disposizioni degli articolo 1453 e seguenti del Codice Civile.

Costituisce ulteriore causa di risoluzione di diritto del contratto, ex art. 1456 C.C., la cancellazione o la sospensione dal Registro Unico degli intermediari assicurativi di cui all'art. 109 del D.Lgs 209 del 7 settembre 2005.

In caso di risoluzione all'aggiudicatario saranno addebitati gli oneri derivanti da eventuali azioni di rivalsa per danni in conseguenza dell'inadempimento degli impegni contrattuali.

In caso di risoluzione del contratto è in facoltà del Comune affidare l'esecuzione del servizio al concorrente che segue in graduatoria.

#### **ART. 12 – CESSIONE DEL CONTRATTO**

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto.

#### **ART. 13 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI**

L'aggiudicatario ha l'obbligo di comunicare al Comune di Montevarchi ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento

inerente l'Amministrazione e/o rappresentanza della stessa, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione comunale di risolvere, in tale ipotesi, il contratto.

#### **ART. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali relativi ai soggetti partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, anche con l'ausilio di mezzi informatici, limitatamente e per il tempo necessario alla gara.

Si fa rinvio agli artt. 7 e 10 del D. Lgs 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.

I dati sono conservati presso gli uffici dell'Ente.

#### **ART. 15 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA**

E' fatto obbligo all'aggiudicatario di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione, e qualsiasi titolo se non dietro preventivo consenso da parte dell'ente.

In particolare l'aggiudicatario dovrà:

- mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, le informazioni, ed altro materiale;
- non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'attività contrattuale.

L'Ente autorizzerà esclusivamente l'utilizzo ed il trattamento dei dati, giusto quanto disposto dal D. Lgs 196 del 30 giugno 2003. Non sarà pertanto necessario che l'aggiudicatario debba richiedere il consenso al trattamento dei dati.

#### **ART. 16 – FORO COMPETENTE**

Il foro del Tribunale di Arezzo è competente per le controversie giudiziarie che dovessero insorgere in dipendenza del presente capitolo e del conseguente contratto.

#### **ART. 17 NORMA DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, il rapporto s'intende regolato dalle norme privatistiche e pubblicistiche disciplinanti il contratto, che si intendono qui riportate per intero.